

mente in seconda e in terza istanza al Consiglio di Stato. Con l'introduzione del regime rappresentativo nel 1869 e di quello parlamentare nel 1888, il Consiglio di Stato perse i tre poteri che esercitava di fatto e questi furono attribuiti ad organi indipendenti.

La Costituzione del 1903 ispirata a quella del 1888 consacrava il principio della separazione dei poteri, esprimendosi nei seguenti termini: « Nessun potere nello Stato, nè il legislativo, nè l'esecutivo, può immischiarsi negli affari giudiziari e i tribunali non possono partecipare all'esercizio del potere legislativo o esecutivo ».

La Costituzione di San Vito riconsacrava questo principio.

Tratta dei poteri dello Stato il Capitolo IV della Costituzione e li esamina con un criterio che fa subito comprendere che la Costituzione di San Vito è sotto molti aspetti un rimaneggiamento della vecchia Costituzione serba del 1903 (1). E infatti dopo aver sancito nell'articolo 45 che tutti i poteri dello Stato si esercitano secondo le prescrizioni di questa Costituzione, ciò che significa che ogni organo che non sia legalmente previsto dalla Costituzione, non può entrare in funzione, gli articoli seguenti 46, 47 e 48 enumerano i poteri dello Stato e gli organi ai quali detti poteri sono attribuiti.

L'articolo 46 dichiara che il potere legislativo è

---

(1) Confrontare articoli 32-38 della Costituzione serba del 1903 con gli articoli 45-48 della Costituzione S. Vito del 1921.